

# Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 13 febbraio 2015 Numero 6/2015

## REATO TRIBUTARIO E PROCEDURA PENALE

Secondo la Cassazione (sentenza n. 4919 del 3.2.2015), i rilievi penali emersi nel corso di una verifica non sono utilizzabili se, da quando ne appaiono gli indizi, non sono garantite al contribuente le garanzie procedurali previste dall'art. 220 del Codice di Procedura Penale. Ciò, anche se il rilievo penale è collegato al superamento di una soglia di punibilità. L'osservanza del citato art. 220, secondo i giudici, è infatti collegata all'emersione di indizi di reato e non alla prova del delitto. La sentenza è molto importante perché, di norma, i verificatori di G.d.F. ed Agenzia, non assicurano alcuna garanzia difensiva a favore del contribuente fino al termine dell'ispezione, limitandosi poi ad inviare il Processo verbale di constatazione, o l'accertamento, alla Procura.

## ABUSO DEL DIRITTO ED ELUSIONE: PRESTO IL DECRETO

In attesa del tanto sospirato decreto legislativo, che dovrebbe chiarire cosa <è permesso> e <cosa non lo è>, si leggono sui mezzi d'informazione le prime anticipazioni. Il principio ispiratore della disciplina sarà che il contribuente può legittimamente perseguire un risparmio d'imposta, esercitando la propria libertà d'iniziativa economica e scegliendo tra gli atti, i fatti ed i contratti quelli meno onerosi sotto il profilo impositivo. Tale facoltà è peraltro già stata riconosciuta dalla Cassazione a sezioni unite (sentenze n. 30055/2008 e 30057/2008), quale <diritto costituzionale di qualunque operatore economico>. Tale concetto è stato ribadito dalle più recenti sentenze, sempre della Cassazione, n. 1372/2011 e n. 439/2015. L'unico limite a questa libertà è costituito dal divieto di perseguire un vantaggio fiscale indebito. Dalla relazione illustrativa alla bozza di decreto legislativo si legge, tra l'altro, che un esempio di legittimo risparmio d'imposta è costituito dalla scelta del contribuente, che vuole estinguere una società, per la fusione, anziché per la liquidazione. Tali operazioni, pur disciplinate da regole fiscali diverse, sono poste dal sistema sullo stesso piano. Peraltro, già in passato l'Agenzia

aveva avallato tale equivalenza (risoluzione n. 119/E/2001).

## CERTIFICAZIONE UNICA: PROROGA PARZIALE

Con un comunicato stampa del 12.2.2015, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le certificazioni attinenti redditi non dichiarabili con il 730 possono essere trasmesse all'Amministrazione finanziaria, anche dopo il prossimo 9 marzo, senza sanzioni. In pratica, il termine di cui sopra può essere superato per le certificazioni dei compensi corrisposti a titolari di partita IVA. L'Agenzia ha inoltre precisato che, per la Certificazione Unica 2015, è facoltativa la compilazione della sezione dati INAIL e l'invio delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.

## ACCERTAMENTI BANCARI SUI SOCI

Nell'accertamento nei confronti di una società di capitali, l'Ufficio è legittimato all'accesso ai conti e depositi bancari formalmente intestati ai soci, anche non amministratori, ed ai conti/depositi dei relativi familiari, qualora sussistano fondati sospetti che la società abbia partecipato ad operazioni imponibili inesistenti, volte ad evadere l'IVA e le imposte dirette (Cassazione, sentenza n. 426 del 14.1.2015).

## IL TRATTAMENTO IVA DEI <VOUCHER>

E' sempre più diffusa la prassi commerciale, per scopi promozionali, di elargire <buoni acquisto>, denominati anche <voucher>. Si tratta di titoli non nominativi, che danno diritto al possessore di ottenere beni o servizi, pari al controvalore indicato sul <buono>. Secondo la tesi prevalente, si tratta di documenti di legittimazione, e non titoli rappresentativi di merce. Ci si chiede quando si realizzi il momento impositivo ai fini IVA, se al momento dell'emissione del <buono>, o solamente in quello del suo utilizzo, per acquistare beni o servizi. La conclusione è che il <buono> medesimo: - non comporta anticipazione della cessione del bene o servizio cui il buono stesso dà diritto; - non assume rilevanza ai fini IVA, in quanto è riconducibile all'art. 2, terzo comma, lett. a-, del D.P.R. n. 633/1972

(cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro). In pratica, solo quando il beneficiario del buono decide di <spenderlo> (acquistando beni o servizi), si verifica il momento impositivo, con conseguente emissione di scontrino/fattura. In tal senso, la risoluzione dell'Agenzia n. 21/E del 22.2.2011 e le sentenze della Corte di Giustizia UE (cause C-398/1999 e C-427/1998).

## <SPLAFONAMENTO> RAVVEDIBILE CON AUTOFATTURA

Qualora, in sede di verifica delle operazioni poste in essere nel 2014, l'<esportatore abituale> si renda conto di aver usufruito del <plafond> oltre i limiti consentiti, per evitare la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta, ha la possibilità di ravvedersi, scegliendo tra due procedure. La prima, senza il coinvolgimento del cedente, prevede: - l'emissione di un'autofattura in duplice esemplare, contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo di protocollo delle fatture ricevute, l'ammontare eccedente il plafond e l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata; - il versamento dell'imposta, interessi legali e le sanzioni ridotte (da 1/9 a 1/5 del minimo, Legge n. 190/2014), mediante F24; - la presentazione dell'autofattura all'Agenzia delle Entrate; - l'annotamento dell'autofattura, vistata dall'Agenzia, nel registro degli acquisti (per poter esercitare la detrazione); - l'indicazione dell'imposta versata nel rigo VE 24 della dichiarazione IVA annuale (variazioni ed arrotondamenti d'imposta) e comprendere tale versamento nel rigo VL 29; - l'indicazione dell'imponibile e dell'imposta nel quadro VF, nel rigo corrispondente all'aliquota applicata, senza indicare l'imponibile nel rigo VF 12. La seconda procedura prevede la richiesta di una nota di variazione in aumento, inviata sia all'Agenzia delle Entrate, sia al fornitore.

## CESSIONE DI PALLET IN <REVERSE CHARGE>

A decorrere dallo scorso 1° gennaio, le cessioni di bancali di legno usati, effettuate da imprese nei confronti di

altro soggetto passivo, devono essere fatturate con applicazione del sistema dell'«inversione contabile» (art. 1, comma 629, Legge n. 190/2014). Tale modalità di assolvimento dell'imposta non si applica però quando il bancale è ceduto assieme alla merce che su di esso è trasportata: in questo caso l'operazione è accessoria rispetto alla cessione principale, e ne segue il trattamento IVA (art. 12 D.P.R. n. 633/1972). Qualora l'imposta sia assolta irregolarmente (IVA esposta, anziché «reverse charge») è prevista una sanzione pari al 3% dell'imposta, che vede solidalmente responsabili i due contraenti.

#### PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AD EDIFICI: «REVERSE CHARGE»

Nonostante la norma sia in vigore da inizio anno, non disponiamo ancora di chiarimenti ufficiali riguardo alle prestazioni di servizi su beni immobili, che comportano, ai fini IVA, l'obbligo dell'«inversione contabile». Stando ai mezzi d'informazione, per applicare correttamente la norma, è opportuno rifarsi al Regolamento Comunitario n. 282/2011 (integrato dal n. 1042/2013), che nella sottosezione 6-bis, all'art. 31-bis, individua i servizi relativi agli immobili, richiedendo che tra i medesimi si considerino esclusivamente quelli che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni. L'elenco esemplificativo prevede: - edificazione di un fabbricato, e lavori di costruzione e demolizione su un fabbricato o sue parti; - edificazione di strutture permanenti, e lavori di costruzione e demolizione di strutture permanenti, quali condotte del gas, dell'acqua, fognarie e simili; - manutenzione, ristrutturazione e restauro di fabbricati o loro parti, compresi lavori di pulizia, posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet; - manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture permanenti, quali condotte del gas e dell'acqua, condotte fognarie e simili; - installazione o montaggio di macchinari o attrezzature che, una volta, installati o montati, possano essere considerati beni immobili; - manutenzione, riparazione, ispezione e controllo di macchinari o attrezzature

che possano essere considerati beni immobili. Sempre il citato regolamento esclude invece: - messa a disposizione di stand in fiere e luoghi di esposizione, nonché servizi correlati, atti a consentire l'esposizione di prodotti.

#### <PLAFOND> IVA: ATTENZIONE ALLE OPERAZIONI «TRIANGOLARI»

Come noto le operazioni «triangolari» IVA, UE ed all'esportazione, concorrono ad aumentare il «plafond» disponibile per acquisti in sospensione IVA nell'anno successivo, sia per il promotore dell'operazione (primo cessionario), sia per il suo fornitore (primo cedente), sempreché, ovviamente, siano entrambi soggetti passivi residenti (e con vendite UE ed extra UE superiori al 10% del volume d'affari). Ma mentre per il primo cedente l'incremento del «plafond» è pieno (e corrispondente all'imponibile della fattura emessa nei confronti del promotore della «triangolare»), per il «promotore» si deve operare una distinzione: - un importo pari alla differenza tra quanto da lui fatturato al soggetto UE od extra UE e quanto a lui fatturato dal primo cedente, costituisce «plafond» liberamente disponibile; - il «plafond» fino a concorrenza del costo a lui addebitato dal primo cedente è invece utilizzabile per acquisti di beni, da esportare nello stesso stato in cui sono stati acquistati, entro 6 mesi dall'acquisto. Anche se la citata disposizione non pare abbia dato luogo a rilievi nel corso di verifiche tributarie, è senz'altro consigliabile attenersi.


#### ADEMPIMENTI DEI SINDACI POST TRASFORMAZIONE

Qualora si avvenga, nel corso del 2015, ad una trasformazione da S.p.A. a S.r.l., ad esempio, al fine di eliminare l'obbligo del mantenimento dell'organo di controllo, restano tuttavia in capo al Collegio Sindacale, pur revocato o dimissionario, alcuni adempimenti. Come confermato anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (norma di comportamento n. 10.3), i sindaci cessati sono tenuti a predisporre, non solo la Relazione relativa al bilancio 2014, ma anche quella del periodo

intercorrente tra l'1.1.2015 ed il giorno in cui ha efficacia la decadenza dell'organo di controllo.

**ANCORA SULLE DIMISSIONI DEI SINDACI**  
Riguardo alle dimissioni dei sindaci, oltre alla tesi dell'efficacia immediata (indipendentemente dalla possibilità di sostituzione coi supplenti), si registrano anche giudizi contrari (Tribunale di Napoli - 4.12.2013, Tribunale di Milano - 3.2.2010, Tribunale di Mantova - 25.7.2009, Tribunale di Roma - 28.7.2014, Tribunale di Catania - 13.11.2014). Questi Tribunali hanno giudicato opportuno l'istituto della «prorogatio», in quanto i sindaci dimissionari non potrebbero né convocare l'assemblea per la loro sostituzione, in caso di inerzia degli amministratori (art. 2406, I comma, del Codice Civile), né, in caso di mancata delibera, chiedere al Tribunale la nomina del liquidatore giudiziale (art. 2487, II comma, del Codice Civile).

	05/02/15	12/02/15
<b>EURIBOR</b>		
3 mesi	0,051	0,049
6 mesi	0,0132	0,129
1 anno	0,0262	0,26
<b>CAMBI</b>		
Euro - USD	1,141	1,133
Euro - yen	133,98	135,72
<b>SPREAD</b>		
(> Germania)	119	131



#### Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's.
- LEGGE N. 231/2001.
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI.
- VALUTAZIONE «IMPAIRMENT TEST».
- VOLUNTARY DISCLOSURE.
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA.
- BILANCI CONSOLIDATI.
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND.

#### Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO